



5 2 7005
J.P.A.V. - ON
M.I.C.
Corte dei Conti

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia
Trieste

CORTE DEI CONTI



0003322-30/10/2013-SC_FVG-V09-P

D/F 20/8 -2013 SC
All. n. 1

Al Consiglio comunale di San Lorenzo Isontino
Via Boschetto, 1
34070 - San Lorenzo Isontino (GO)

Al Sindaco di San Lorenzo Isontino

e p.c.
All'organo di revisione


OGGETTO: esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Lorenzo Isontino sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009.
Invio deliberazione.

Si informa che il II° Collegio di questa Sezione di controllo, nella seduta del 23 ottobre 2013, ha adottato la deliberazione n. FVG/ 114 /2013/PRSE sul tema di cui all'oggetto.

Il testo di tale deliberazione è anche disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.regione.fvg.it/corteconti/sezionecontrollo.htm>.

Distinti saluti.

[Signature]
p. Il preposto al Servizio di supporto
dott. Andrea Gabrielli



Deliberazione n. FVG/ 114 /2013/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)
REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

Deliberazione del 23 ottobre 2013

concernente l'esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di SAN LORENZO ISONTINO sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009, secondo le linee guida approvate dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con le deliberazioni n. 284 del 26 novembre 2009 e n. 12 del 18 aprile 2011 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione adottato con le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli enti medesimi;

visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,

recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 2 dell'8 gennaio 2013 avente per oggetto l'approvazione del programma di controllo per l'anno 2013;

vista l'ordinanza presidenziale n. 2 dell'8 gennaio 2013 relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2009/INPR del 20 luglio 2009 e n. 15/AUT/2010/INPR del 22 giugno 2010 con le quali sono state approvate le linee guida ed i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 degli enti locali;

vista la deliberazione n. 284 del 26 novembre 2009 della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all'ordinamento regionale le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2008;

vista la deliberazione n. 12 del 18 aprile 2011 della medesima Sezione, avente ad oggetto l'adeguamento delle linee guida relative alla relazione degli organi di revisione degli enti locali sul rendiconto 2009;

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dall'Organo di revisione del Comune di San Lorenzo Isontino in ordine ai rendiconti 2008 e 2009 e constatato che, per gli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno, tale Comune rientra tra quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

preso atto che negli anni 2007, 2008 e 2009 il predetto Ente non ha optato per l'adesione alle regole del patto di stabilità interno, quale facoltà prevista, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria regionale per il 2009);

considerato che, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede alla verifica delle relazioni relative al rendiconto 2008 dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2006;

ritenuto, in particolare, di accertare se dal rendiconto 2008 del Comune di San Lorenzo Isontino risulti:

- a) il rispetto dell'articolo 1, commi 68 e 69, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), in materia di spese per il personale;
- b) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione (indebitamento per spese di investimento);
- c) il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000;
- d) il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 208 del D.lgs. 285/1992 con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;
- e) il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(legge finanziaria 2008), con riferimento ai proventi delle concessioni edilizie;

f) l'inesistenza di altre gravi irregolarità contabili;

considerato che, con riferimento alla relazione al rendiconto 2009 dell'Organo di revisione del Comune di San Lorenzo Isontino, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede in questa sede alle sotto indicate verifiche sulle risultanze del rendiconto 2009:

a) rispetto dell'articolo 12, commi 28 - 29, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria regionale per il 2009), e successive modifiche ed integrazioni, in materia di spese per il personale;

b) rispetto di altre norme di legge ovvero l'inesistenza di altre irregolarità contabili, in presenza di situazioni di criticità rilevabili dal rendiconto 2008 e che possano risultare significative anche per gli equilibri finanziari dei successivi bilanci dell'ente;

precisato, per quanto attiene entrambe le relazioni al rendiconto 2008 ed al rendiconto 2009, che formeranno oggetto di separato controllo da parte della Sezione il rispetto della normativa e le risultanze dell'attività istruttoria in materia di società ed altri organismi partecipati dagli enti locali;

viste le risultanze dell'istruttoria relativa al controllo svolto sulle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Lorenzo Isontino ai rendiconti 2008 e 2009;

viste le richieste istruttorie formulate da questa Sezione con note n. 1838 del 12 aprile 2011 e n. 2962 del 9 agosto 2012;

viste le risposte inviate dall'Organo di revisione con note in data 15 aprile 2011 e 12 settembre 2012;

dato atto che le valutazioni ed i rilievi sono formulati sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli Organi di revisione e/o di amministrazione dell'ente;

vista l'ordinanza n. 41 del 10 ottobre 2013 con la quale è stato convocato il II Collegio;

udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;

DELIBERA

PARTE PRIMA

In base a quanto comunicato dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Lorenzo Isontino, relativamente alle precedenti voci a), b), c), d), e) riferite alla relazione al rendiconto 2008 ed alla precedente voce a) riferita alla relazione al rendiconto 2009, l'istruttoria di controllo può ritenersi, allo stato, per questa parte conclusa senza osservazioni.

PARTE SECONDA

Con riferimento alle relazioni dell'Organo di revisione al Rendiconto 2008 e al Rendiconto 2009:

In ordine agli equilibri di bilancio ed al risultato di amministrazione, la Sezione ha rilevato quanto segue: L'analisi condotta sul **rendiconto 2008** ha evidenziato un risultato della gestione di competenza (differenza fra accertamenti ed impegni) positivo, pari ad euro 14.287,20. In presenza di tale risultato gestionale, la parte corrente presentava un saldo

negativo pari a euro -99.422,08 (quale differenza tra entrate correnti e spese tit. I + III), ripianato parzialmente con l'applicazione dell'avanzo dell'esercizio precedente nella misura di euro 59.080,55, colchè il saldo finale risultava comunque negativo con il valore euro - 40.341,53. Occorre, inoltre, precisare che tale saldo è stato ottenuto anche mediante il finanziamento della spesa corrente con entrate da contributi per permesso di costruire. Riguardo a tali poste straordinarie, si evidenzia che nel 2008 le entrate da contributo per permesso di costruire assommavano a complessivi euro 21.304,08 che risultano iscritti in parte al titolo III (euro 8.304,08 destinati a spesa corrente) ed in parte al titolo IV (euro 13.000,00 destinati alla copertura di spese in conto capitale).

La parte capitale evidenziava, invece, un saldo positivo pari ad euro 113.709,28 risultante dalla differenza fra "entrate del titolo IV + entrate del titolo V" e "spese del titolo II".

In presenza di questi saldi di gestione, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2008 presentava un avanzo di euro 113.089,97 così composto: euro 53.500,00 quale fondo per spese in conto capitale, euro 59.589,97 quale fondo "non vincolato".

Da quanto esposto emergeva, tuttavia, che l'avanzo di amministrazione 2008 sarebbe stato originato nella sua totalità da poste di parte capitale, nel mentre la rappresentazione dell'avanzo medesimo, come riportata nella relazione oggetto di esame, poteva apparire non conforme a quella prevista dall'articolo 187, comma 1, del d.lgs 267/2000 (TUEL) ai fini del suo successivo utilizzo.

In riscontro a specifica richiesta istruttoria formulata dalla Sezione, l'Organo di revisione ha fornito chiarimenti in ordine alla classificazione dei minori residui attivi e passivi riaccertati che avrebbero direttamente influito sullo stesso risultato di amministrazione, dimostrando quanto segue. Il saldo positivo della gestione dei residui, pari ad euro 39.722,22, era così costituito:

- euro 3.719,24 quali maggiori residui attivi riaccertati in parte corrente;
- euro 20.439,84 quali minori residui passivi riaccertati in parte corrente;
- euro 15.563,14 quali minori residui passivi riaccertati in parte capitale.

Alla luce di quanto sopra riportato, il risultato di amministrazione 2008 - dichiarato dall'Organo revisione positivo e con quota parte "non vincolata" pari ad euro 59.589,97 - appare non correttamente rappresentato. A fronte di un avanzo di amministrazione di euro 113.089,97, la quota vincolata alle spese in conto capitale risulta essere composta per euro 113.709,28 da risorse derivanti dalla gestione di competenza che presentano una destinazione alla parte capitale in relazione alla natura dell'entrata originaria; a questa si dovrebbero aggiungere euro 15.563,14 derivanti dallo stralcio/cancellazione di residui passivi pure di parte capitale. Conseguentemente il "fondo non vincolato" verrebbe ad assumere un valore negativo, evidenziando una quota di disavanzo da applicare obbligatoriamente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo al fine di ricostituire integralmente i fondi vincolati, come previsto dall'articolo 188 del TUEL.

Pur considerando tale situazione alla chiusura dell'esercizio 2008, gli equilibri di bilancio a **rendiconto 2009** presentano le seguenti risultanze: una differenza di parte corrente negativa

(euro -35.761,07 quale differenza fra entrate correnti e spese tit. I + III) alla cui copertura si è provveduto applicando la quota di avanzo di amministrazione dell'anno precedente che l'ente ha dichiarato "non vincolata", pari ad euro 59.589,97. Conseguentemente, tenuto anche conto delle entrate da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada destinate a spese di investimento per l'ammontare di euro 19.00, la parte corrente evidenzia un saldo finale di euro + 23.809,90. Inoltre, analogamente a quanto avvenuto nel 2008, l'ente ha finanziato spese correnti con entrate da contributo per permesso di costruire (euro 26.000,00 iscritte al titolo III dell'entrata).

La parte capitale presenta un saldo finale negativo pari a euro -698,09, ottenuto mediante utilizzo dell'avanzo dell'anno precedente nella misura di euro 53.500,00 (quota rappresentata quale "fondo vincolato" alla spesa di parte capitale).

Contabilmente l'esercizio 2009 registra un avanzo di amministrazione di euro 74.793,02, la cui formazione viene dettagliata nel prospetto sottostante:

saldo negativo della gestione di competenza (accertamenti - impegni) €	-	89.978,16
saldo positivo della gestione dei residui €	+	51.681,21
avanzo dell'esercizio precedente applicato €	+	113.089,97
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2009 €	+	74.793,02

Al punto II.1.4.1 del questionario parte integrante della propria relazione, l'Organo di revisione ha classificato l'avanzo di amministrazione 2009 totalmente "non vincolato".

Tenuto conto di quanto più sopra segnalato con riferimento al risultato di amministrazione 2008, in sede di contraddittorio, il Magistrato istruttore ha trasmesso all'Ente una nota riepilogativa delle fasi gestionali del bilancio 2009, evidenziando la mancata copertura del probabile disavanzo dell'anno precedente e osservando come, per di più, l'equilibrio di parte corrente fosse stato conseguito con applicazione dell'avanzo dell'ammontare di euro 59.589,97 erroneamente classificato quale "fondo non vincolato". Nel merito, l'Organo di revisione ha fornito ulteriori dati dettagliati di bilancio ed ha esposto le seguenti osservazioni: *"[...] Nella nostra nota del 15.04.2011 non è stata ben chiarita la composizione dell'avanzo di amministrazione ammontante ad euro 113.089,97. Con la presente, spieghiamo che l'avanzo deriva dalla vendita di aree per la formazione della zona PIP, contabilizzate ai titolo IV dell'entrata come trasferimenti di capitale [...], la quale ha prodotto una plusvalenza utilizzata per gli investimenti del titolo II, nonché per la copertura del disavanzo di parte corrente. Inoltre, 53.000,00 euro sono vincolati per le spese in conto capitale nell'esercizio 2009. La differenza di euro 59.080,55 è stata applicata alla gestione corrente nell'anno 2009, in sede di assestamento di bilancio di previsione, seguendo l'art. 187, comma 2, lett. c), del TUEL 267/2000, secondo il quale l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per la copertura di spese correnti solo in sede di assestamento. Tale comportamento (plusvalenza derivante da alienazione di beni immobili) ci sembra corretto ed avvalorato dalla legge finanziaria 2004 che attribuisce agli enti locali la facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore, realizzate con l'alienazione di beni patrimoniali, con le medesime finalità*

previste per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del TUEL lett. c) e dalla deliberazione n. 203 del 21.9.2011 Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana. Tale deliberazione indica la possibilità di coprire un disavanzo con la previsione della vendita derivante dall'alienazione del bene. Questo ente invece risulta comunque formalmente in avanzo (ex artt. 186/193 del TUEL) e la plusvalenza è stata realizzata.

Abbiamo anche effettuato un controllo contabile dagli anni 2007 e fino al 2011 [...]. Tutti gli anni evidenziano un risultato positivo sia di parte corrente che di parte capitale, tranne per l'esercizio 2008 che senza l'eliminazione del residuo di euro 22.377,63 [...] avrebbe avuto un risultato positivo. Comunque negli anni successivi si evidenzia il totale ripristino degli equilibri di parte corrente [...]."

Sul saldo negativo di parte capitale rilevato nel rendiconto 2009 (euro - 698,00), l'Organo di revisione si è così espresso: "...Per quanto riguarda il saldo negativo di parte capitale, si è ritenuto di ricoprirlo con la gestione dei residui che ha un saldo positivo di euro 51.681,21, di cui 20.475,51 derivano dalla parte di capitale".

Per quanto detto, la Sezione segnala al Consiglio comunale che l'esame delle relazioni ai rendiconti 2008 e 2009 ha messo in luce serie problematiche in ordine alla composizione ed alla consistenza dell'avanzo di amministrazione risultante alla chiusura di ciascun esercizio. In particolare, è emerso che, in difformità dalle disposizioni contenute nell'ordinamento finanziario e contabile di cui al d.lgs. 267/2000 (TUEL) e dai Principi contabili attuativi, non sia stata attribuita alcuna significatività alla scomposizione dell'avanzo nei modi normativamente previsti. Nel merito, il Principio contabile n. 3, ai punti 57-68 (come approvato nel novembre 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali), contiene gli indirizzi per la determinazione dei risultati finanziari. Il punto 59 ribadisce l'obbligo, come richiesto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL, di scindere il risultato di amministrazione nelle diverse componenti, ai fini del suo successivo utilizzo o ripiano:

- a) fondi vincolati;
- b) fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale;
- c) fondi di ammortamento;
- d) fondi non vincolati.

Nel caso, occorre dare rilievo al citato punto 59 del Principio contabile n. 3, laddove si afferma che:

- "I fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale evidenziano anch'essi risorse confluite nel risultato di amministrazione, che presentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in relazione alla natura dell'entrata originaria".

- "I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono, anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l'ente dovrà ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione".

Il successivo punto 60, precisando che "il risultato di amministrazione deve essere

misurato nel rispetto del principio della prudenza", individua precisi comportamenti cui l'ente deve conformarsi nella redazione del rendiconto: l'esposizione dettagliata e motivata del risultato di amministrazione scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza, la spiegazione delle ragioni dei fondi vincolati, l'evidenza delle componenti del bilancio corrente (entrate correnti meno spese correnti), del bilancio in conto capitale (entrate in conto capitale e prestiti meno spese in conto capitale), del bilancio dei movimenti di fondi confluiti nel risultato di amministrazione, del bilancio dei servizi per conto terzi.

Per quanto attiene alle procedure seguite dal Comune di San Lorenzo Isontino ai fini del perseguimento degli equilibri, dalle osservazioni finali esposte dall'Organo di revisione - come sopra riportate - si desume che nel corso del 2008, diversamente da quanto dichiarato (al punto I.3 del questionario), i provvedimenti atti alla salvaguardia degli equilibri di bilancio non abbiano garantito il ripiano ovvero l'insorgere di disequilibri e disavanzi nei modi previsti dall'articolo 193 del TUEL. Puntualizza l'Organo di revisione che l'avanzo deriva da entrate da alienazione di immobili, iscritte al titolo IV; dette alienazioni avrebbero prodotto una plusvalenza utilizzata in parte, nell'esercizio successivo, per la copertura del disavanzo di parte corrente. Tale procedura potrebbe essere stata avvalorata dalla previsione normativa di cui all'articolo 3, comma 28, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)¹ che autorizzava gli enti locali ad "utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente, connesse alla finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. 267/2000". Fermo restando che non sono stati forniti dati sull'entità della plusvalenza al fine di distinguere la relativa entrata da quella connessa al valore del bene, la Sezione evidenzia che la citata norma di legge non trovava applicazione per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia in forza dell'articolo 2, comma 29, della Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (L.R. di assestamento del bilancio 2006).

Conclusivamente, non avendo l'Ente ottemperato alle disposizioni normative e ai dettati dei Principi contabili come sopra richiamati, viene constatata, a rendiconto 2008, la mancata rilevazione nel risultato di amministrazione del fondo vincolato alle spese in conto capitale, con conseguente insorgere di un disavanzo. Tale disavanzo non ha trovato corretta applicazione nel bilancio 2009, colché il risultato di amministrazione dell'anno 2009, pur risultando positivo, non può essere considerato attendibile. Peraltro, anche nella determinazione dello stesso avanzo di amministrazione 2009 è evidente la disattenzione delle corrette procedure di rilevazione dei fondi vincolati.

La situazione, che denota l'insorgenza di rilevanti e ripetute irregolarità contabili nelle fasi della verifica degli equilibri di bilancio e della rendicontazione, è, inoltre, aggravata dalla presenza di ulteriori criticità:

- Le entrate da contributo per permesso di costruire risultano, in parte, accertate erroneamente al Titolo III;
- Riguardo al saldo negativo di parte capitale riscontrato nel rendiconto 2009 (euro - 698,00),

¹ Norma successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 441, della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

l'Organo di revisione ha precisato che "...si è ritenuto di ricoprirlo con la gestione dei residui...". In assenza di ulteriori precise informazioni circa le cause del saldo negativo evidenziato e le modalità di assunzione degli impegni di spesa, la Sezione richiama l'articolo 183, comma 5, del TUEL, secondo il quale le spese in conto capitale finanziate da entrate proprie, si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. Puntualizzando sull'affermazione dell'Organo di revisione, l'intento di portare allo stato di equilibrio la parte capitale mediante partite residuali la cui entità è determinabile solo a fine esercizio indica la presenza di comportamenti difforni dall'ordinamento contabile nell'assunzione degli impegni di spesa, in particolare nella verifica ed accertamento della relativa copertura finanziaria.

- Le considerazioni sin qui esposte hanno evidenziato che nel bilancio degli esercizi 2008 e 2009 l'Ente avrebbe garantito gli equilibri di parte corrente con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e di altre entrate aventi carattere eccezionale/non ripetitivo, quale il contributo per permesso di costruire. Nel merito, non essendo stata dichiarata la presenza di spese eccezionali/non ordinarie, la Sezione segnala che, in tale situazione, il ripetuto ricorso a poste di carattere straordinario per il perseguimento degli equilibri correnti contrasta con i principi della sana gestione finanziaria. Si rende pertanto necessario, negli esercizi futuri, rimediare a siffatti comportamenti gestionali che, nel tempo, potrebbero condurre l'Ente allo stato di deficitarietà strutturale. Preme sottolineare, ancora, come quanto detto meriti la massima attenzione in ragione dei rilievi già formulati dalla Sezione regionale di controllo: con deliberazione n. 126 del 10 marzo 2010 in sede di verifica della relazione al rendiconto 2007, con deliberazione n. 297 del 28 ottobre 2010, adottata nella disamina della relazione al bilancio preventivo 2010, e con deliberazione n. 268 del 28 novembre 2012 avente ad oggetto il bilancio preventivo 2012.

La Sezione, raccomandando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibri di bilancio e richiamando, da ultimo, l'articolo 1, commi 443 - 444, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), si riserva approfondimenti sui rendiconti degli esercizi successivi.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente, ricordando che le misure consequenziali adottate devono essere comunicate a questa Sezione di controllo nei modi di legge.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2013.

Il Relatore
Giovanni Bellarosa

Il Presidente
Carlo Chiappinelli

Deposita in Segreteria in data 24 OTT. 2013

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA
REGIONE FRIULIA VENEZIA GIULIA

COP. 11
TRIF. 30.10.13

SEGRETERIA
FACIATE.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
(Lucia ZACCHIGNA)

Il preposto al Servizio di supporto
dott. Andrea Gabrielli